

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3613-ter

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio – disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento e comunicato all'Assemblea l'11 ottobre 2005 – dell'articolo 60, commi da 1 a 3, del

DISEGNO DI LEGGE N. 3613

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005

Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per lo svolgimento delle attività in materia di difesa del suolo previste dal testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, dal decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dalle leggi 18 maggio 1989, n. 183, e 28 dicembre 2001, n. 448, e, in particolare, per il superamento delle situazioni di dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, si avvale di una società di capitali controllata direttamente o indirettamente dallo Stato già costituita, con la quale stipula apposita convenzione. Al fine di ottimizzare le risorse finanziarie derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, e di uniformare le relative procedure di spesa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposite procedure per l'utilizzo delle predette risorse finanziarie.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, le parole da: «a seguito dell'approvazione» fino a «delle aree», sono soppresse e dopo le parole: «gli interventi della bonifica» sono inserite le seguenti: «di interesse nazionale», e dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

«1-*quinqies*. Per l'attuazione della bonifica di cui al comma 1 si applica la procedura

di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e successive modificazioni, nonché quella prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468.».

3. L'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una società a capitale pubblico, in compartecipazione con Sviluppo Italia Spa, alla quale affidare lo sviluppo delle attività mirate alla bonifica e al ripristino ambientale delle aree marine contaminate, con particolare riferimento alla gestione ecosostenibile dei sedimenti inquinati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

